



Comune di Moretta

Provincia di Cuneo

Organo di Revisione Economica Finanziaria

Verbale n. 6 del 16/04/2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: ADOZIONE DEL "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027" (ART.6 D.L. 80/2021 E ART.6 D.M. 132/2022.

Al Revisore Unico Rag. Claudio Bressan nominato con delibera di C.C. n..46 del 26/09/2024, è stato richiesto in data 15/04/2025 di esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000 (Tuel) e successive modificazioni in relazione alla proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta Comunale.

Il Revisore Unico ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dagli Uffici con i relativi allegati ai fini della stesura del parere richiesto;

RICHIAMATI

- l'art. 6 D.Lgs 165/2001;
- l'art. 33 del D.Lgs 165/2001;
- l'art. 1, comma 557,557 bis e 557 quater, della Legge 27/12/2006 n. 296;
- l'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come modificato dalla legge n. 26/2019;
- l'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015;
- l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001

CONSIDERATO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

VISTO il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

VISTA la sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, denominata "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

PRESO ATTO che:

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO E' LA SEGUENTE:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2025	<p>1) Assunzione da effettuare previa procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 mediante attingimento a graduatoria di altro Ente di n° 1 Istruttore Amministrativo Contabile – Area degli Istruttori da assegnare all'Area Finanziaria Tributi.</p> <p>2) Assunzione da effettuare previa procedura di mobilità obbligatoria ex art 34 bis (D.Lgs 165/2001) di n° 1 Agente di Polizia Locale (Area degli Istruttori) da assegnare all'Area Amministrativa, Affari Generali ed Istituzionali, Vigilanza in sostituzione di una cessazione per mobilità, mediante attingimento a graduatoria di altro Ente</p> <p>3) Assunzione previa procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.LGS 165/2001 e ss.mm.ii mediante indizione di concorso pubblico per esami di n° 1 Operaio – Area Operatori esperti, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Tecnico – Manutentiva – Lavori pubblici</p> <p>Per quanto concerne le assunzioni di cui ai punti 1 e 2, trattandosi di esigenze già inserite nel PIAO 2024/2026 mediante provvedimenti</p>		

	<p>integrativi (DGC n° 112/2021 e DGC n° 199/2024) questo Ente ha già avviato i rispettivi iter assunzionali che si concluderanno nel 2025.</p> <p>Si segnala, inoltre, che con DGC n° 150 del 30/10/2024 si è proceduto ad una ulteriore integrazione del PIAO 2024/2026 con la previsione di una Progressione tra Aree (da Area degli Operatori ad Area degli Operatori Esperti) (Art. 13 CCNL 16/11/2022 ed art. 52 co. 1 bis D.Lgs 165/2001).</p> <p>Con DGC n° 40 del 14/03/2025 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Progressioni tra Aree (Art. 13 co. 6-7-8 del CCNL 16/11/2022 ed art. 15 stesso CCNL)</p> <p>E' prevista nel 2025 l'attivazione della procedura per il passaggio tra aree sopra indicato.</p>		
2026	NESSUNA ASSUNZIONE		
2027	NESSUNA ASSUNZIONE		

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over

e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;

- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 0 con riferimento al triennio 2007 /2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs.165/2001

VERIFICATO CHE

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;

- il Comune di Moretta effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- l'ente ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027, il rendiconto 2023, e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 sussiste un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di

appartenenza e si può Incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del citato D.P.C.M.;

RILEVATO CHE l'Organo di Revisione è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed In ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

ATTESTA

che il documento predisposto dal Comune di Moretta, quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Adozione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 (Art.6 D.L. 80/202/ e Art.6 D.M. 132/2022)

Il Revisore
Rag. Claudio Bressan
firmato in originale